

Direzione generale per l'Attività Ispettiva Prot. 37/0008384

e delle Politiche Sociali

Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro Via Cristoforo Colombo 456 Roma

Oggetto: interpello - art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – assunzioni agevolate – art. 8, comma 9, L. n. 407/1990.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell'art. 8, comma 9, L. n. 407/1990, ai fini dell'individuazione della modalità di computo dei trentasei mesi per fruire dello sgravio contributivo totale, concesso nelle ipotesi di assunzioni effettuate da aziende operanti nel Mezzogiorno. In particolare, l'interpellante chiede precisazioni in ordine al *dies a quo* relativo alla decorrenza del termine dei trentasei mesi sopra citato.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e dell'INPS, si rappresenta quanto segue.

La suddetta disposizione normativa, nell'ultima parte, stabilisce che, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, poste in essere da "imprese operanti nei territori del Mezzogiorno (...), non sono dovuti i contributi previdenziali ed assistenziali per un periodo di trentasei mesi".

Si sottolinea, infatti, che a decorrere dal 1° gennaio 1991 alle imprese del Meridione, ivi comprese quelle artigiane, è concesso uno sgravio contributivo totale triennale – con esclusione della quota a carico dei lavoratori – nelle sole ipotesi di assunzioni effettuate secondo le condizioni richieste dal dettato normativo.

Si precisa, inoltre, che "lo sgravio si applica sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. L'esonero totale (...) riguarda anche le contribuzioni di natura mutualistica ed assistenziale: i contributi per le prestazioni economiche di malattia e di maternità e il contributo a garanzia per il TFR" (cfr. INPS circ. n. 188/1999).

Con riferimento alle modalità di computo, ai fini della decorrenza dei trentasei mesi di fruizione dello sgravio totale dei contributi, sembra possibile adottare una interpretazione letterale della norma citata, facendo pertanto decorrere *dies a quo* del suindicato triennio dalla data dall'assunzione "agevolata".

Ciò, peraltro, risulta in linea con quanto espresso dall'INPS con la predetta circolare n. 188/1999, laddove l'Istituto evidenzia che il beneficio concerne lo sgravio totale dei contributi gravanti sul datore di lavoro "per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore".

In concreto, quindi, nelle situazioni rappresentate in sede di istanza, è doveroso ritenere che il beneficio sia fruibile esattamente dal giorno della data di assunzione del lavoratore fino al giorno antecedente la medesima data di tre anni dopo (nell'esempio dell'istante, il beneficio compete per il periodo 31 maggio 2011 – 30 maggio 2014).

IL DIRETTORE GENERALE (f.to Paolo Pennesi)

DP

MT/ADB